



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

ORDINANZA N. 170/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano

- VISTA** la propria Ordinanza n. 82/2002 in data 21.06.2002 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle attività marittime portuali nel porto di Talamone e relative adiacenze";
- VISTI** i dispacci prot. n.02.02.88441 e prot. 02.01/46851 datati rispettivamente 02.10.2007 e 14.05.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di trasferimento delle funzioni di gestione del demanio marittimo agli Enti locali;
- VISTA** la nota prot. n. 27498 in data 11.08.2008 della Capitaneria di Porto di Livorno con la quale sono state trasmesse le misure di security denominate "istruzioni leggere ISLE" ed "istruzioni pesanti ISPE" per gli impianti portuali che prestano servizi alle navi in navigazione nazionale diverse da navi passeggeri classe A;
- RITENUTA** la necessità, nelle more dell'approvazione dei pertinenti strumenti di pianificazione portuale, di regolamentare nel porto di Talamone la fruizione degli specchi acquei funzionali all'ormeggio ed allo stazionamento delle unità navali al fine di dare un assetto organico ed attualizzato alle aree con destinazione commerciale, diportistica, peschereccia e militare, nonché di disciplinarne la navigazione ed i relativi servizi;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione, delle aree portuali e degli specchi acquei limitrofi unitamente alla pubblica incolumità;
- SENTITO** il Comandante del Porto;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972" (COLREG 72);
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 50, 62, 68, 79, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 67, 79, 80, 81, 82, 86, 88 e 524 del relativo Regolamento d'esecuzione,

ORDINA

- Art.1** E' approvato il "Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Talamone", allegato alla presente Ordinanza e che entra in vigore a far data dal 19.09.2014.
- Art.2** Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione in merito con esso incompatibile e/o difforme.
- Art.3** I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché secondo altra normativa speciale, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito.

Porto Santo Stefano, 19 Settembre 2014


IL COMANDANTE
C.C. (CP) Monica Selene MAZZARESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI NEL PORTO DI TALAMONE

TITOLO I

GENERALITA' E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente Regolamento si applica nel porto e nella rada di Talamone nonché nelle acque esterne ad esso adiacenti per come di seguito definiti allo scopo di disciplinare la navigazione, la sosta e gli accosti di tutte le unità navali e le altre attività che ivi si svolgono.

Per tutto quanto non espressamente previsto, rimangono ferme le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, unitamente ad ogni altra pertinente prescrizione di legge, regolamento ed ordinanza vigente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

"Porto": il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque interne;

"Acque interne": la zona di mare racchiusa a SSE dal Molo Frangiflutti e a N dall'area di sosta unità da diporto Vadi Palmiro (escluso);

"Rada": la zona di mare adiacente al porto che si estende per 0,3 nm. dal Molo Frangiflutti;

"Unità navale": qualunque tipologia navale come definita dall'art.136 c.nav;

"Velocità di sicurezza": la velocità cui deve procedere un'unità navale in modo da poter manovrare in maniera appropriata ed efficiente al fine di evitare collisioni e di arrestarsi entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento, così come definito dalla regola 6 della Colreg 72.

Articolo 3

Classificazione e generalità

Il porto di Talamone è classificato porto di I^a e II^a categoria IV^a classe, porto commerciale rifugio; esso è protetto dai venti del III e IV quadrante da una diga frangiflutti della lunghezza di mt. 274,40 e si compone, inoltre, di n. 4 banchine, un piazzale di circa 3.000 mq. ed uno scivolo pubblico. Ad esso accede, inoltre, il molo Santa Barbara in località Bengodi (Talamonaccio), situato a circa 0,9 mg. a NE del porto.

La banchina antistante l'Hotel Baia di Talamone ha una lunghezza di mt. 54 e fondali di mt.2,50 c.ca, con i primi 10 metri riservati ad alaggio e varo delle imbarcazioni a mezzo gru meccanica delle società concessionarie, i successivi 19 metri destinati ad unità commerciali e traffico locale ed i restanti 25 metri destinati alle unità da pesca.

La banchina antistante il piazzale del Porto ha una lunghezza di mt. 53,50 e fondali di mt. 2,50 c.ca, con i primi 11,50 metri riservati al diporto commerciale, i successivi 20 metri al trasporto merci pericolose ed i restanti 22 metri ad alaggio e varo delle imbarcazioni a mezzo gru meccanica delle società concessionarie.

La banchina del Moletto ha una lunghezza di mt. 45 e fondali di mt. 3 c.ca ed è riservata alle operazioni commerciali ed ormeggio imbarcazioni da traffico/passeggeri; in testata si effettuano operazioni di bunkeraggio a mezzo distributore fisso.

La banchina di Riva ha una lunghezza di mt. 133,70, di cui il tratto compreso tra la radice del

moletto e lo scivolo pubblico per una lunghezza di mt. 28,50 è riservato all'ormeggio delle unità della Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia mentre il tratto compreso tra lo scivolo pubblico (largo 6,10) e la radice del molo frangiflutti per una lunghezza di mt. 99,10 è interessato da pontili galleggianti in concessione.

Nella zona NW del porto insiste un canale di bonifica, comunemente chiamato "Fossino", destinato all'ormeggio di natanti di piccole dimensioni, mentre lungo la strada che lo costeggia, denominata "Strada Vicinale della Spiaggia", insistono n. 5 pontili galleggianti in concessione a sodalizi vari.

All'interno dello specchio acqueo portuale, ed esattamente sul lato dx entrando e sul basso fondale, insistono n. 3 campi boe in concessione per l'ormeggio di unità da diporto.

Articolo 4 Acque esterne

Nelle acque esterne è fatto divieto assoluto di sosta ed ancoraggio.

E', altresì, vietato praticare la pesca professionale, la pesca subacquea, lo sci nautico, la navigazione con canoe, tavole a vela, pattini, sandolini e similari nonché qualsivoglia altra attività estranea al normale traffico marittimo in entrata/uscita in/dal porto.

Articolo 5 Acque interne

Nelle acque interne si osservano le seguenti prescrizioni:

- A. tutte le unità navali devono procedere mantenendo una velocità di sicurezza e comunque tale da non ingenerare moto ondoso, nonché prestare ogni cautela per non intralciare le manovre di ormeggio/disormeggio in essere;
- B. le unità in ingresso devono dare la precedenza a quelle in uscita e non impegnare l'imboccatura del porto quando un'altra unità è in manovra sino a compimento di quest'ultima; in caso di incrocio, ciascuna unità deve mantenersi sulla propria dritta;
- C. l'ormeggio è consentito soltanto agli arredi portuali esistenti (pontili, campi boe, bitte, campanelle etc.) con divieto di ancoraggio, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima da concedersi solo in casi di assoluta necessità od emergenza;
- D. l'uso dei segnali acustici (fischio, sirena etc.) è consentito nei casi di cui alla Colreg 72 e in ipotesi di necessità od emergenza;
- E. l'imbarco/sbarco dei passeggeri dalle unità in servizio turistico deve avvenire tramite apposite passerelle dotate di passamano;
- F. è vietata la navigazione a vela, con canoe, tavole a vela, pattini, sandolini e similari, nonché lo sci nautico, la pesca subacquea e qualsivoglia altra attività incompatibile con il normale traffico marittimo e le attività commerciali insistenti in ambito portuale;
- G. è vietato porre in disarmo unità navali nonché procedere alla demolizione delle stesse, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi in casi eccezionali imputabili a causa di forza maggiore.

Articolo 6 Ambito portuale

Nell'ambito portuale è vietato:

- A. depositare merci, attrezzi da pesca e materiali di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima alla quale deve essere avanzata regolare istanza

- con indicazione della tipologia dei beni interessati, l'area da impegnare e la presumibile data di permanenza in sito;
- B. rilasciare in mare e a terra ogni sorta di rifiuto;
 - C. effettuare il lavaggio di autoveicoli o mezzi/attrezzature di qualsiasi genere ed utilizzare detersivi in qualsivoglia circostanza;
 - D. accendere fuochi;
 - F. ormeggiare in 2^a e 3^a andana, fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

Articolo 7 Manovre di emergenza

Al fine di assicurare la pronta effettuazione di manovre di emergenza, anche su disposizione dell'Autorità Marittima, è fatto obbligo:

- A. alle unità navali presenti in rada e nei posti in transito, di avere sempre a bordo personale sufficiente ed idoneo alla condotta;
- B. alle unità navali ormeggiate in aree in concessione ed alle banchine pubbliche diverse dal transito, di designare persona idonea alla condotta con reperibilità assicurata di 30 minuti max, all'uopo depositando presso l'Autorità Marittima le generalità complete di indirizzo e numero telefonico.

Articolo 8 Unità in transito

Le unità navali in transito, all'atto dell'ingresso nelle acque esterne, devono contattare l'Autorità Marittima tramite VHF canale 16 (156.800 Mhz) per l'assegnazione eventuale del posto di ormeggio in ragione della disponibilità del momento, condizionata altresì dalle caratteristiche tecniche dell'unità (pescaggio, lunghezza, larghezza) e dal tipo di operazioni/attività da svolgersi.

La permanenza nel posto assegnato non può eccedere la durata di tre giorni consecutivi, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima in caso del perdurare della disponibilità, sempre comunque revocabile per sopravvenute prioritarie esigenze ritenute tali a giudizio insindacabile della stessa Autorità e con potere di intimarne lo sgombero immediato.

Le unità in transito che lasciano il posto di ormeggio ne perdono la facoltà d'uso, con negazione di riassegnazione nelle 24 ore successive.

Articolo 9 Comunicazioni radio

Per le comunicazioni radio a mezzo VHF da rendersi con l'Autorità Marittima deve utilizzarsi il canale 16 (156.800 Mhz), al sol fine di stabilirne il contatto per poi passare sul canale di lavoro da quest'ultima indicato.

Le unità alla fonda (0,3 dalla diga foranea) devono effettuare ascolto continuo sul canale 16 per tutta la durata della loro permanenza in rada.

Articolo 10 Palombari e sommozzatori

Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori, ritualmente abilitati al servizio secondo le disposizioni vigenti in materia ed iscritti negli appositi registri ex art.205 Reg.nav.mar., è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'intervento degli stessi è subordinato al rispetto delle seguenti norme di sicurezza:

- a) le imbarcazioni e le relative apparecchiature/attrezzature impiegate devono essere sottoposte a preventiva visita di collaudo a cura dell'ente tecnico, ai sensi dell'art.204 Reg.nav.mar.;
- b) ogni materiale/attrezzatura in uso deve essere del tipo omologato e certificato nonché mantenuto in ottimo stato di efficienza;
- c) i palombari devono essere coadiuvati da una guida, da un aiutante e da almeno due persone;
- d) i sommozzatori devono essere coadiuvati da una guida e da un aiutante;
- e) i palombari e i sommozzatori in attività non devono avvicinarsi ad una distanza inferiore a cento metri dalle navi militari o militarizzate di qualsiasi nazionalità ormeggiate in porto e in rada.

Articolo 11 Alaggio e varo unità

Le operazioni di alaggio e varo con autogru sono soggette all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) devono essere realizzate ad opera di imprese iscritte negli appositi registri ex art.68 c.nav.;
- b) per tutte le unità di qualunque dimensionamento, devono essere effettuate presso il molo di Santa Barbara (Talamonaccio), previa apposita comunicazione da rendersi alla locale Autorità Marittima;
- c) per le sole unità aventi lunghezza non superiore a 10 metri, possono essere effettuate, in alternativa, nelle apposite aree, debitamente delimitate, insistenti sulla banchina antistante il Piazzale del Porto di cui alla zona F (colore giallo) per un'estensione complessiva di 32 metri salva espressa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima in caso di necessità o emergenza;
- d) in caso di scorta ai veicoli eccezionali, devono svolgersi in conformità alle prescrizioni all'uopo impartite dal Comune di Orbetello con apposita ordinanza emanata per gli aspetti di circolazione stradale.

Le operazioni di alaggio e varo senza l'impiego di autogru possono essere eseguite anche da privati, utilizzando l'apposito scalo pubblico di alaggio, compatibilmente con gli spazi disponibili e senza comunque arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 12 Rifornimento carburante

I pozzetti per il rifornimento del carburante posti nel piazzale del porto devono essere a tenuta stagna e mantenuti in perfetto stato.

In particolare, le manichette di erogazione non devono essere lasciate in bando in banchina, con onere e responsabilità a carico del gestore dell'impianto distributore di rassetto, a mezzo degli appositi arrotolatori, al termine di ogni operazione di rifornimento.

TITOLO II

DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI E DEGLI ACCOSTI

Articolo 13 Generalità

Le unità navali in arrivo in porto o in rada devono darne notizia via radio a mezzo VHF canale 16 (156.800 Mhz) all'Autorità Marittima.

Per l'eventuale assegnazione di un posto d'ormeggio in transito si rinvia alle disposizioni dell'art.8, da intendersi integralmente richiamate in applicazione.

Per la sosta in rada deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Autorità Marittima che assegna il relativo punto di fonda, osservando l'ordine di arrivo determinato dalla ricezione della chiamata da effettuarsi nel momento in cui l'unità raggiunge il limite delle acque esterne.

L'assegnazione dell'accosto è subordinata:

- alla disponibilità degli ormeggi in porto, in ordine alle operazioni che la nave deve svolgere;
- al pescaggio ed alla lunghezza delle navi, tenuto conto delle caratteristiche e della specializzazione delle singole banchine.

Gli ormeggi alle banchine sono stabiliti nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di assegnare gli accosti in relazione a particolari esigenze operative.

Le navi militari hanno la precedenza d'ormeggio su tutte le altre unità presso l'unico molo in muratura individuato al punto D (colore verde) dell'allegata planimetria (area destinata alle operazioni commerciali ed al traffico passeggeri), in relazione alle caratteristiche delle medesime.

L'Autorità Marittima può consentire l'ormeggio alle unità di diversa tipologia rispetto la destinazione d'uso assegnata alle banchine qualora non vi sia altro spazio disponibile, fermo restando l'obbligo delle stesse di lasciare libero l'ormeggio, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, in caso di sopravvenuta esigenza di fruizione da parte di altre unità cui la banchina è ordinariamente riservata.

Articolo 14 Sosta in rada

Le navi mercantili, cisterna e/o da carico con merci pericolose che intendono sostare nella rada di Talamone (0,3 miglia) devono ancorarsi nell'area assegnata. Per le operazioni di carico e scarico di qualsiasi merce, le posizioni assegnate – *coordinate geografiche* - sono di seguito riportate:

NAVI DA CARICO

Punto "A" Lat. 42° 33.361' N - Long. 011° 09.053' E

NAVI CISTERNA O NAVI DA CARICO CON MERCI PERICOLOSE

Punto "B" Lat. 42° 33.239 N - Long. 011° 09.028' E

NAVI IN ATTESA DI CARICO/SCARICO DI QUALSIASI MERCE

Punto "C" Lat. 42° 32.996' N - Long. 011° 08.890' E

Punto "D" Lat. 42° 32.824' N - Long. 011° 08.636' E

A tal fine, è fatto obbligo ai Comandi di bordo o alle Agenzie marittime raccomandatarie di prendere contatto con l'Autorità Marittima e/o il pratico locale (canale 16 VHF e successive comunicazioni con il pratico locale sul canale 12 VHF) per ottenere l'assegnazione del punto di ancoraggio.

Il Comando di bordo o l'Agenzia marittima raccomandataria, inoltre, deve comunicare, almeno 5 giorni prima dalla data di arrivo, i seguenti dati:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- tipo e quantità del carico a bordo (se vuota, l'ultimo carico trasportato);
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- posizione del punto di fonda, da aggiornarsi ad ogni variazione;

- numero delle persone a bordo;
- motivo dell'ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o dell'ambiente marino.

Durante la sosta alla fonda tutte le navi devono:

- a) mantenere un efficiente servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- b) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi;
- c) mostrare i fanali ed i segnali come previsti dalla Colreg 72;
- d) emettere, in caso di visibilità limitata, i segnali acustici previsti dalla Colreg 72;
- e) mantenere l'ascolto continuo sul VHF canale 16;
- f) issare la bandiera dello Stato di appartenenza e dello Stato italiano;
- g) assicurare la presenza a bordo del Comandante o di altro ufficiale in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave.

E' facoltà dell'Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, la movimentazione delle navi alla fonda.

Articolo 15 Destinazione degli accosti

Nel porto di Talamone gli accosti sono suddivisi e destinati come di seguito specificato:

A. ORMEGGIO UNITA' COMMERCIALI / TRAFFICO/ PASSEGGGERI E DI PORTO

1. banchina lato nord del Moletto (*zona D colore verde*)
2. molo frangiflutti (*zona S colore azzurro*)
3. molo Santa Barbara (Talamonaccio)

B. ORMEGGIO UNITA' TRAFFICO LOCALE, COMMERCIALE E DA PESCA

1. banchina antistante l'Hotel "Baia di Talamone" (*zona H colore viola e zona I colore blu*)

C. ORMEGGIO UNITA' NAVALI DELLO STATO

1. banchina di Riva, tra la radice del moletto e lo scivolo pubblico (*zona P*)

D. ORMEGGIO UNITA' DA DI PORTO E UNITA' IN TRANSITO

1. molo frangiflutti/pontili in concessione (*punti 1-2-3-4-5-6-7-8*)
2. canale collettore occidentale c.d. "Fossino"
3. campi boe all'ingresso del porto (lato dx)
4. tratto di spiaggia a nord del porto.

Articolo 16 Destinazione delle banchine

A. MOLO FRANGIFLUTTI

Il tratto di mare compreso tra la radice della banchina di Riva del porto, lungo il molo frangiflutti, (174 mt.) è destinato al posizionamento di pontili galleggianti in concessione per l'ormeggio di unità da diporto, come indicato nell'allegato planimetria (*vedi punti 1-2-3-4-5-6-7-8*) Il restante tratto libero (100,40 mt.) fino al fanale rosso del porto è destinato allo stazionamento delle unità da diporto

B. BANCHINA DI RIVA

Il tratto di banchina compreso tra la radice del moletto e lo scivolo pubblico è destinato all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia (*zona P*);

Il tratto di banchina compreso tra la fine dello scivolo di alaggio/varo e la radice del molo frangiflutti e' destinato al posizionamento di pontili galleggianti in concessione per l'ormeggio di unità da diporto, come indicato nell'allegata planimetria (*vedi punti 1-2-3-4-5-6-7-8*)

C. TESTATA DEL MOLETTO

Zona C rossa

Detto tratto di banchina è riservato, prevalentemente e nelle ore di apertura al pubblico, alle operazioni di bunkeraggio/rifornimento delle unità.

D. BANCHINA DEL MOLETTO

Zona D verde

I primi 35 metri di banchina, a partire dalla testata del molo, sono prevalentemente destinati ad operazioni commerciali, traffico e passeggeri; al di fuori degli orari di arrivo e partenza delle unità passeggeri che attraccano nel periodo estivo per imbarco/sbarco è consentito l'ormeggio all'ancora delle unità da diporto in transito prevalentemente dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del mattino seguente. I successivi 10 metri sono riservati alle unità da diporto commerciali iscritte nei R.I.D..

E. BANCHINA ANTISTANTE IL PIAZZALE DEL PORTO

Zona D verde - Zona E arancione – Zona F gialla

Il primo tratto di 11,50 metri (*colore verde*), contiguo alla zona D e da considerarsi quale prosecuzione di quest'ultima, è riservato alle unità da diporto commerciali iscritte nei R.I.D..

I seguenti 20 metri (*zona E colore arancione*) sono destinati prevalentemente all'attracco delle chiatte per il trasporto di merci pericolose e del rimorchiatore ad esse adibito.

I restanti 22 metri (*zona F colore giallo*) sono adibiti alle operazioni di alaggio e varo di unità di lunghezza non superiore a 10 metri da svolgersi secondo le prescrizioni di cui all'art.11.

F. BANCHINA ANTISTANTE L'HOTEL BAI DI TALAMONE

Zona F gialla - Zona H viola - Zona I blu

I primi 10 metri (*colore giallo*), contigui alla zona F e da considerarsi quale prosecuzione di quest'ultima, sono riservati alle operazioni di alaggio e varo di unità di lunghezza non superiore a 10 metri.

I successivi 19 metri, integranti la zona H (*colore viola*), sono destinati ad unità commerciali e traffico locale.

I restanti 25 metri, integranti la zona I (*colore blu*), sono riservati alle unità da pesca.

G. MOLO SANTA BARBARA (TALAMONACCIO)

L'utilizzo del molo è così disciplinato:

1. TRAFFICO COMMERCIALE E PASSEGGERI

I primi 50 metri di pontile vengono destinati prioritariamente all'attracco di unità da traffico commerciale/passeggeri aventi pescaggio adeguato al fondale;

2. ALAGGIO E VARO

Sia il pontile che il piazzale antistante sono adibiti alle operazioni di alaggio e varo di unità di qualunque dimensionamento, con osservanza delle disposizioni di cui all'art.11, lett. a), b) e d) fino alla massima portata della banchina;

3. AREA ECOLOGICA RECUPERO/STOCCAGGIO RIFIUTI

All'ingresso del pontile, l'area a sinistra è destinata alle attività ecologiche per il recupero e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle unità navali ed in particolar modo:

oli usati (waste oils), fanghi (sludge), acqua di sentina (bilge water), rifiuti alimentari (food waste), rifiuti sanitari (sanitary waste), rifiuti indifferenziati (garbage), liquami (sewage), batterie, filtri olio e aria, candele ed ogni materiale rientrante nell'ambito di una codificazione CER.

H. CANALE DI BONIFICA COLLETTORE OCCIDENTALE c.d. "FOSSINO"

Il tratto del canale è disciplinato con apposita ordinanza n.169/14 in data 19 settembre 2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, alle cui disposizioni si rimanda integralmente

I. CAMPI BOE ALL'INGRESSO DEL PORTO

I campi boe in concessione, situati sulla destra entrando in porto, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto. Per il loro raggiungimento, la testata del pontiletto (*colore marrone*) è riservata all'ormeggio delle unità a ciò asservite.

L. STRADA VICINALE DELLA SPIAGGIA

Tutto il tratto della strada che costeggia il canale collettore occidentale c.d. "Fossino" è destinato al posizionamento di pontili in concessione per l'ormeggio di unità da diporto.

Articolo 17

Divieti d'ormeggio

E' vietato ormeggiare qualsivoglia unità o galleggiante, mediante legatura a mezzo di cime, cavi e quant'altro, sulle scogliere, sulle colonnine e su ogni altra struttura che non sia destinata a tale scopo. È fatto comunque divieto di ormeggio in ogni area portuale a ciò non riservata e disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 18

Sosta a terra e rimessaggio unità

E' proibita la sosta a terra ed il rimessaggio all'aperto delle unità di qualsiasi tipo e lunghezza nell'intero ambito portuale ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di alaggio e varo.

Articolo 19

Imbarco e sbarco di esplosivi

L'imbarco e sbarco di esplosivi è consentito esclusivamente presso il Molo Santa Barbara (Talamonaccio), con precedenza assoluta sulle altre operazioni commerciali, mediante trasbordo con chiatte a rimorchio/bettoline e previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Talamone su domanda presentata con almeno 48 ore di anticipo secondo le modalità dallo stesso prescritte.

In assenza di impianto di illuminazione, l'accosto è consentito solo in ore diurne (dall'alba al tramonto) ed in buone condizioni meteomarine, ivi comprendendo anche le operazioni di

imbarco/sbarco e trasbordo che dovranno essere ultimate entro detto termine in condizione di luce e visibilità.

L'accesso al molo sarà regolamentato dalla predetta Autorità Marittima che ne curerà, al contempo, l'apertura/chiusura del cancello posto al varco d'ingresso per la movimentazione del materiale da imbarcarsi/sbarcarsi.

La sosta dei mezzi terrestri nell'area banchinata è consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni, senza alcuna possibilità d'ingombro al di fuori dell'esigenze di specie e comunque con stazionamento di un solo automezzo carico di esplosivi per volta.

E' fissato in 90 tonnellate il limite di materiale esplosivo complessivamente ammesso sulla chiatta/bettolina di trasbordo, sul molo e nell'area di manovra di pertinenza, fermo restando che il carico di ciascuna chiatta/bettolina non potrà superare il limite previsto dalla relativa certificazione di sicurezza (certificato di carico).

Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni, la nave deve:

- a) mantenere in stato di perfetta efficienza e rapido funzionamento gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, unitamente ad un servizio permanente di vigilanza assicurato dal personale di bordo;
- b) mantenere in funzione il motore ausiliario o altra sorgente energetica atta a fornire idonea pressione d'acqua per il funzionamento dell'impianto antincendio;
- c) non effettuare a bordo alcun lavoro che possa comportare l'immobilizzazione, sia pur momentanea, dell'unità;
- d) assicurare la presenza a bordo di un'aliquota di equipaggio sufficiente ad eseguire qualsiasi manovra d'emergenza;
- e) sistemare le catene delle ancore in modo da poter essere filate per occhio all'occorrenza;
- f) stivare gli esplosivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, realizzando le opportune separazioni tra i materiali secondo le caratteristiche di compatibilità degli stessi;
- g) verificare, prima di qualsivoglia uso, la piena efficienza dei mezzi di sollevamento di bordo, affidandone l'impiego a personale idoneo e mai superando i limiti operativi dei medesimi per come indicati nella relativa certificazione in corso di validità;
- h) assicurare una vigilanza continua, attraverso l'impiego di un membro dell'equipaggio (possibilmente un ufficiale), durante lo svolgimento delle operazioni;
- i) ordinare la sospensione delle operazioni in caso di mutamento delle condizioni meteo marine tali da non consentirne la prosecuzione in condizioni di assoluta sicurezza;
- j) vietare l'accesso a bordo di persone estranee all'equipaggio, in assenza di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

E' fatto carico al responsabile/raccomandatario marittimo di approntare idoneo e certificato servizio antincendio ovvero ricorrere all'impiego dei VV.F. con lo schieramento di autobotte.

Durante lo svolgimento delle operazioni è fatto divieto assoluto di fumare, accendere fuochi, usare fiamme libere ed utilizzare telefoni cellulari e/o qualsiasi dispositivo elettronico/congegno che possano causare o innescare un incendio.

E' fatto salvo il potere della locale Autorità Marittima di disporre, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la sospensione delle operazioni di imbarco/sbarco e trasbordo nonché l'allontanamento della nave, della chiatta/bettolina e dei mezzi terrestri impegnati per motivi di sicurezza.

Articolo 20

Deposito attrezzi da pesca

Sulle banchine destinate all'ormeggio delle unità da pesca è consentita la stesura e la misurazione delle reti e delle cime nonché la riparazione d'urgenza di attrezzi e mestieri. Le reti in parola devono essere sorvegliate dagli addetti alle lavorazioni. In caso di assoluta necessità, qualora il lavoro dovesse essere effettuato in più giorni, le reti devono essere

rassettate e riposte in ceste appropriate e con l'impiego di massimo n.2 (due) ceste ad unità navale; un eventuale ricorso ad un maggior numero di detti contenitori deve essere appositamente autorizzato dall'Autorità Marittima, in modo da garantire il libero passaggio delle persone e da non costituire pericolo di sorta, fermo restando il limite temporale di permanenza in sito non superiore ai due giorni consecutivi.

Il deposito degli attrezzi e dei mestieri da pesca non deve essere considerato permanente ed è ammesso solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni, al cui termine dovrà essere effettuato un rassetto accurato dell'area interessata tale da riportarla in pristino stato. I proprietari ed i detentori dei mestieri e delle attrezzature da pesca sono responsabili, in via esclusiva e continuativa, dei danni arrecati a persone e/o cose dai materiali in parola.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA IN AMBITO PORTUALE

Articolo 21 Divieti di pesca

Nell'ambito portuale di Talamone l'esercizio della pesca sportiva con canna e/o lenza ed in qualsiasi altra forma, **"E' VIETATA"**:

- A. a distanza inferiore a 50 metri dagli sbocchi a mare di fogne, di scoli di acque luride, ovvero dai luoghi di scarica di rifiuti o detriti;
- B. in prossimità di navi mercantili in sosta operativa e a distanza inferiore a 50 metri da navi militari ormeggiate ed a 300 metri dalle stesse ancorate in rada;
- C. con larva di mosca carnaria (bigattino);
- D. in caso di intralcio alla navigazione;
- E. in tutto l'ambito portuale compreso tra la congiungente il fanale rosso e l'area di sosta unità da diporto "Vadi Palmiro" (escluso) posta lungo il canale collettore occidentale c.d. "Fossino".

Articolo 22 Deroghe per la pesca sportiva in ambito portuale

L'esercizio della pesca sportiva con canna e/o lenza è consentito esclusivamente sul lato esterno del molo frangiflutti.

Articolo 23 Manifestazioni e gare di pesca

Le manifestazioni sportive di pesca in superficie, con canna e/o lenza, organizzate da sodalizi o da associazioni regolarmente riconosciute e costituite, devono essere autorizzate, in deroga alla presente ordinanza, previa approvazione dei relativi programmi e definizione di apposita regolamentazione da parte dell'Autorità Marittima.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI LAVORI IN AMBITO PORTUALE

Articolo 24 Generalità

In ambito portuale e a bordo delle navi possono essere effettuati lavori soltanto da ditte e/o

imprese che siano iscritte negli appositi registri previsti dall'art. 68 c.nav. e preventivamente autorizzate dalla locale Autorità Marittima; in deroga, sono ammessi interventi di piccola entità da eseguirsi a cura dell'equipaggio di bordo, sempre che ciò non comporti l'impiego e l'occupazione di specchio acqueo e/o tratti di banchina eccedenti l'area di ormeggio designata.

Nessun lavoro può essere realizzato a bordo delle unità che trasportino o abbiano trasportato merci classificate pericolose senza il preventivo "nulla osta" rilasciato, dietro apposita istanza, dalla locale Autorità Marittima al fine di garantire la sicurezza portuale, fatte salve le competenze di altri enti/organi.

All'interno dell'ambito portuale non sono soggetti ad autorizzazione i lavori di pitturazione, picchettaggio ed ogni altro intervento realizzati con l'impiego del personale di bordo.

Articolo 25

Nulla osta per i lavori con fonti termiche

Nessun lavoro di manutenzione, riparazione, trasformazione o demolizione mediante l'uso di fonti termiche può essere iniziato a bordo di navi e di natanti e comunque all'interno di aree portuali senza il preventivo "nulla osta" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Per la modalità di esecuzione dei lavori e delle relative richieste di autorizzazione si fa integrale rinvio al "Regolamento per l'uso di fonti termiche a bordo delle navi" approvato con ordinanza n. 134/2008 in data 08 luglio 2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Articolo 26

Richiamo di altre norme e deroghe

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di legge vigenti.

L'Autorità Marittima si riserva, in casi eccezionali e di comprovata necessità, la facoltà di derogare a quanto stabilito nel presente Regolamento sulla base delle seguenti considerazioni di massima:

- condizioni meteo marine in atto
- caratteristiche tecniche ed evolutive della nave
- tipologia delle merci trasportate
- caratteristiche dell'accosto.

Resta sempre ferma l'acquisizione di specie del preventivo parere tecnico del chimico del porto, del pratico locale, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Umbria, dell'Ufficio tecnico comunale, del R.I.Na. e del Comando Prov.le VV.F., nei casi e secondo le modalità prescritte.

TITOLO V

BUNKERAGGIO IN PORTO

Articolo 27

Rifornimento a mezzo erogatore fisso

Nel porto di Talamone le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle unità navali possono essere effettuate, in ragione degli spazi ristretti fruibili, esclusivamente a mezzo erogatore fisso con la rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli estranei alle operazioni devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 metri;
- b) è vietato fumare e tenere accesi o comunque attivati motori di qualsiasi tipo (meccanici, elettrici, etc.) ad una distanza inferiore a 20 metri;

- c) è vietato l'impiego di fonti termiche entro un raggio di 100 metri dall'imbarcazione impegnata nel rifornimento;
- d) durante il rifornimento devono essere mantenuti pronti all'uso a cura dell'operatore dell'impianto i seguenti dispositivi antincendio:
 - n. 2 estintori a polvere da 12 kg. cadauno
 - n. 1 estintore a polvere da 30 kg. carrellato
 - n.4 secchi di sabbia;
- e) è fatto divieto assoluto di versare in mare e/o di causare lo sversamento di idrocarburi o miscele di idrocarburi. In detta evenienza, tali spandimenti devono essere immediatamente eliminati a cura degli addetti all'impianto ed il rifornimento sospeso. Qualora si verificassero spandimenti di grossa entità non eliminabili con i mezzi a disposizione, deve essere tempestivamente informato l'Ufficio Locale Marittimo di Talamone che provvederà ad adottare tutte le iniziative necessarie, a spese degli interessati, per le attività antinquinamento di contrasto;
- f) in caso di sversamento di combustibile deve prontamente impiegarsi ogni mezzo idoneo per la delimitazione, il contenimento e la raccolta, avvalendosi all'uopo di concessionario autorizzato dalla Capitaneria di porto di Livorno;
- g) durante l'orario di apertura dell'impianto deve mantenersi esposta idonea cartellonistica monitoria di sicurezza (vietato fumare, spegnere i motori, etc.).

In tutto l'ambito portuale è fatto divieto assoluto di rifornimento a mezzo l'impiego di contenitori (taniche, bottiglie, fusti etc.) e qualsivoglia operazione di bonifica delle unità navali da prodotti combustibili deve essere effettuata a ciclo chiuso e senza travasi di alcun genere. Durante le operazioni di rifornimento all'impianto a mezzo autobotte l'area interessata deve essere appositamente delimitata e contrassegnata con idonea cartellonistica monitoria di sicurezza (vietato fumare, rifornimento in corso, etc.).

Articolo 28 **Rifornimento a mezzo autobotte**

Limitatamente al molo Santa Barbara (Talamonaccio) è consentito il rifornimento a mezzo autobotte con l'osservanza delle prescrizioni previste dal "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" approvato con ordinanza n.18 in data 06 marzo 2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano

TITOLO VI **CIRCOLAZIONE STRADALE**

Articolo 29 **Generalità**

La circolazione stradale nell'ambito del porto di Talamone è consentita con l'osservanza delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 30 **Cautele**

Nelle zone a ciò destinate la circolazione dei pedoni, degli automezzi e degli autoveicoli è consentita con l'osservanza di ogni più idonea cautela in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione delle aree portuali ed al tipo di operazioni che vi si esplicano (cigli stradali a ridosso del mare non protetti, carichi sospesi, gru semoventi e carrelli elevatori in movimento etc.).

Articolo 31 **Divieti**

In ambito portuale è vietato:

- A. trasferire gru semoventi con qualsiasi tipo di peso sospeso senza essere iscritti nei Registri di cui all'art. 68 c.nav. ed avere ottenuto l'autorizzazione dalla locale Autorità Marittima;
- B. procedere con veicoli a velocità superiore a 20 Km/h.;
- C. emettere suoni che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, ricorrendo all'uso del dispositivo di segnalazione acustica con la massima moderazione per soli fini di sicurezza stradale e per la minore durata possibile;
- D. sostare con qualsiasi tipo di veicolo stradale al di fuori delle aree a ciò destinate;
- E. sostare roulotte/caravan e lasciare in sosta carrelli separati dal veicolo trainante.

Articolo 32 **Divieti di accesso, sosta e transito**

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta, con conseguente rimozione forzata nel caso di violazione, di autoveicoli e ciclomotori in genere e di ogni altro veicolo a motore e non, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima locale, nelle sottoindicate zone:

- a. piazzale della banchina di Riva e lungo il molo frangiflutti;
- b. tratto di banchina tra la radice del Moletto del ~~porto lato sud~~ e lo scivolo pubblico;
- c. sullo scalo di alaggio e varo e nelle immediate vicinanze;
- d. sulla banchina del Moletto ad eccezione degli automezzi addetti alle operazioni commerciali;
- e. lungo il tratto compreso tra il cordolo e ciglio banchina del piazzale del porto adibito a parcheggio, ad eccezione dei mezzi addetti alle operazioni commerciali, ai camions ed autoarticolati per il trasporto di imbarcazioni, ai mezzi di lavoro;
- f. nel tratto compreso tra il cordolo e il ciglio banchina di fronte all'Hotel Baia di Talamone;
- g. lungo il tratto compreso tra il canale collettore occidentale c.d. "Fossino" e la radice dei pontili in concessione, nonché sul ponte che collega detto tratto alla Strada Provinciale Talamonese.

Sono esclusi dall'interdizione di cui ai precedenti punti del presente articolo, i sottoelencati mezzi:

- delle Forze di Polizia;
- di emergenza pubblica e di soccorso in genere;
- degli operatori regolarmente iscritti all'art. 68 c.nav.;
- tutti quelli comunque autorizzati per iscritto dall'Autorità Marittima.

Articolo 33 **Parcheggi**

In ambito portuale il parcheggio dei veicoli è consentito entro i limiti dell'apposita segnaletica verticale e orizzontale.

In particolare, nell'area del piazzale del porto sono istituite apposite zone indicate da segnaletica verticale e orizzontale destinate a:

- parcheggio/sosta dei pulman di linea;
- parcheggio degli autoveicoli dei portatori di handicap;
- parcheggio dei mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso;
- mercato settimanale e giornaliero;
- parcheggio degli autoveicoli autorizzati dall'Autorità Marittima.


Articolo 34
Trasporto merci pericolose

L'accesso in ambito portuale di veicoli che trasportano merci pericolose deve essere espressamente autorizzato dalla locale Autorità Marittima, secondo le prescrizioni all'uopo impartite e le cautele da osservarsi durante le previste operazioni di imbarco e sbarco di tali carichi.

Porto Santo Stefano, 19 settembre 2014


IL COMANDANTE
C.C. (CP) Monica Selene MAZZARESE

UNITA' TRAFFICO
PASSEGGERI -
COMMERCIALI
100,40 MT



- D** ● 35 mt Riservato operazione commerciali e traffico passeggeri
- 21,50 mt Riservato di porto commerciale
- E** ● 20 mt riservati unità RNMG per trasporto merci pericolose
- F** ● 22 mt + 10 mt zona riservata alaggio e varo
- H** ● 19 mt riservato Unità comm.li / traffico loc.
- I** ● 25 mt riservati unità da pesca